

Piano della Formazione anticorruzione 2016/2018

Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018

1. Premessa

Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione (PTPC) è stato adottato con provvedimento della giunta numero 21 del 11/02/2016. A seguito della pubblicazione di apposito avviso informativo, non essendo pervenute osservazioni, il piano è stato definitivamente approvato con delibera di Giunta Comunale n. 105 del 16.06.2016.

Il suddetto PTPC ha demandando al responsabile per la prevenzione della corruzione una serie di compiti in materia di formazione del personale.

In particolare:

- al paragrafo 4.2. (*Individuazione dei soggetti cui viene erogata la formazione in tema di anticorruzione*) il PTPC demanda al responsabile “il compito di individuare, di concerto con i responsabili di uffici/servizi, i collaboratori cui somministrare formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza”;
- al paragrafo 4.3. (*Individuazione dei soggetti che erogano la formazione in tema di anticorruzione*) si incarica sempre il responsabile per la prevenzione della corruzione del compito “di individuare, di concerto con i responsabili di uffici/servizi, i soggetti incaricati della formazione”;
- mentre, al paragrafo 4.4. (*Indicazione dei contenuti della formazione in tema di anticorruzione*) il piano attribuisce al responsabile la definizione dei contenuti della formazione “anche sulla base del programma che la Scuola della Pubblica Amministrazione proporrà alle amministrazioni dello Stato”.

La scelta di demandare tali compiti al responsabile è stata dettata dalla volontà di snellire, per quanto possibile, il piano anticorruzione rinviando a successivi provvedimenti l’attuazione concreta delle misure di formazione.

Tutto ciò premesso , entrando nei contenuti che deve avere la formazione , si ricorda che la legge 190/2012 individua le attività per le quali, in ogni caso, il rischio di corruzione è ritenuto sensibilmente più elevato.

Si tratta delle attività e delle procedure di:

autorizzazione o concessione;

scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi;

concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;

concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.

In materia di formazione “anticorruzione”, la norma di riferimento è il comma 5 dell’articolo 1 della legge “anticorruzione” n. 190/2012 quando prevede che:

“Le pubbliche amministrazioni centrali [definiscano e trasmettano] al Dipartimento della funzione pubblica: a) [...] b) procedure appropriate per selezionare e formare, in collaborazione con la Scuola

superiore della pubblica amministrazione, i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti e funzionari”.

Il comma 5 però si riferisce alle sole amministrazioni centrali; gli obblighi formativi, a carico degli enti territoriali, discendono invece dal III paragrafo del comma 8 dell'articolo 1 della legge 190/2012, che così recita:

“Il responsabile, entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione”.

Il comma 10, infatti, conferisce al responsabile anticorruzione l'onere di *“individuare il personale da inserire nei programmi di formazione”* disciplinati dal successivo comma 11 che così recita:

“La Scuola superiore della pubblica amministrazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni statali sui temi dell'etica e della legalità. Con cadenza periodica e d'intesa con le amministrazioni, provvede alla formazione dei dipendenti pubblici chiamati ad operare nei settori in cui è più elevato, sulla base dei piani adottati dalle singole amministrazioni, il rischio che siano commessi reati di corruzione”.

Anche il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato dall'ANAC (allora CiVIT) con la deliberazione n. 72 dell'11 settembre 2013, si occupa di formazione al paragrafo 3.1.12. laddove prevede che le pubbliche amministrazioni programmino i percorsi di formazione strutturandoli su due livelli:

- 1) *livello generale*: dedicato a tutti i dipendenti e declinato in *“approccio contenutistico”*, che riguarda l'aggiornamento delle competenze, ed *“approccio valoriale”* sui temi dell'etica e della legalità;
- 2) *livello specifico*: rivolto al responsabile della prevenzione, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio; riguarda le politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nell'amministrazione.

In verità il piano nazionale richiama anche l'articolo 7-bis del decreto legislativo 165/2001, la norma che imponeva a tutte le amministrazioni la pianificazione annuale della formazione.

Ma si tratta di un evidente errore di stesura perché l'articolo 7-bis, infatti, è stato abrogato ben prima dell'approvazione del piano nazionale dal DPR 16 aprile 2013 numero 70.

Oggi, l'articolo 8 del DPR 70/2013 impone alle sole amministrazioni dello Stato di approvare, annualmente entro il 30 giugno, un *Piano triennale di formazione del personale* nel quale siano rappresentate le esigenze formative delle amministrazioni stesse.

Tale piano di formazione è trasmesso al Dipartimento della Funzione Pubblica, al Ministero dell'economia e delle finanze ed al Comitato per il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione.

Entro il 31 ottobre, il Comitato di coordinamento, sulla scorta dei singoli piani formativi, redige il *Programma triennale delle attività di formazione di dirigenti e funzionari pubblici*.

La formazione, così programmata, è erogata dalla SSPA (Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione) che ha anche il compito di predisporre percorsi, specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti sui temi dell'etica e della legalità.

L'articolo 8 del DPR 70/2013 consente agli enti locali di aderire al programma formativo, comunicando entro il 30 giugno le proprie esigenze formative al Comitato per il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione.

Ovviamente i costi sono a carico degli stessi enti locali.

Dato che la sede della SSPA è a Roma, fatta eccezione per gli enti che hanno sede nella stessa Roma o nelle immediate vicinanze, le amministrazioni locali, che di norma non hanno molte risorse nei loro bilanci destinate alla formazione per ovvi motivi, organizzano autonomamente la formazione "anticorruzione".

In questa logica, fermo restando che la "la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale" e che il responsabile della prevenzione della corruzione è oggetto sia di sanzioni disciplinari, che di procedimenti di responsabilità erariale e per danno all'immagine qualora nell'ente si verificano dei fatti di corruzione accertati con sentenza definitiva (articolo 1 comma 12 legge 190/2012), il sottoscritto Responsabile della prevenzione ha ritenuto di procedere in modo autonomo, come già avvenuto per gli anni 2014 e 2015 (vedi par. 4.6 del PTCP).

2. Individuazione dei destinatari della formazione e del Segretario Generale incaricato dalla formazione

Come già precisato in premessa, il *Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2016-18* ha demandando al responsabile per la prevenzione della corruzione una serie di compiti in materia di formazione del personale.

I dipendenti ai quali somministrare la formazione anticorruzione, prevista dalla legge 190/2012, per il triennio 2016-2018 sono tutti i dipendenti dell'Ente, che saranno coinvolti a turno, considerato che già 21 dei 28 dipendenti in servizio al 31.12.2015 ne hanno fruito.

Le spese per la formazione sono di norma assoggettate al limite fissato dall'articolo 6 comma 13 del decreto legge 31 maggio 2010 numero 78 (convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 numero 122 che stabilisce che gli enti non possano spendere per la formazione oltre il cinquanta per cento della spesa sostenuta nel 2009).

Sull'applicabilità concreta di tale vincolo si sono espresse la Corte costituzionale e la Corte dei conti.

La Corte costituzionale (sentenza 182/2011), ha precisato che i numerosi limiti di spesa elencati all'articolo 6 del decreto legge 78/2010 vanno osservati "complessivamente" e non necessariamente "singolarmente" dagli enti locali.

Anche la Corte dei conti, sezione regionale Emilia Romagna (deliberazione 276/2013), interpretando il vincolo dell'articolo 6 comma 13 del decreto legge 78/2010, alla luce delle successive e stringenti disposizioni in materia di contrasto alla corruzione, ha dichiarato l'inefficacia del limite per le spese di formazione del personale sostenute in attuazione della legge 190/2012.

Tutto ciò premesso, il responsabile della prevenzione della corruzione, di concerto con i responsabili di Servizio, ha individuato la ditta Società Soluzione SRL di Milano quale soggetto cui affidare il servizio di formazione anticorruzione per ciascuno degli anni del triennio di

programmazione in tal senso si provvederà ad assumere adeguato impegno di spesa, approvando il relativo programma di formazione.

Inoltre in data 19.05.2016, si è aderito alla proposta pervenuta dall'INPS relativa al Progetto Valore P.A. - Corsi di formazione 2016 indicando n. 2 soggetti interessati alla formazione dell'area tematica "Anticorruzione e trasparenza".

Da ultimo, non si esclude la possibilità di iscriversi ai corsi annualmente organizzati dalla Lega dei Comuni e finora tenuti dal Dr. Andrea Antelmi.